



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 149/21

Lussemburgo, 2 settembre 2021

Sentenze nelle cause C-647/19 P e 665/19 P
Ja zum Nürburgring e NeXovation/Commissione

La Commissione deve riesaminare se la vendita del Nürburgring nel 2014 implicasse la concessione di un aiuto di Stato

Lo stesso anno, essa aveva erroneamente escluso la presenza di dubbi sull'esistenza di un vantaggio conferito all'acquirente e rinunciato ad avviare un procedimento di indagine formale

Investita dalle impugnazioni proposte dalla Ja zum Nürburgring eV, un'associazione tedesca di sport automobilistico che si impegna per il ripristino e la promozione di un circuito per gare automobilistiche al Nürburgring, e dalla NeXovation, una società con sede negli Stati Uniti la cui offerta di acquisto per il complesso del Nürburgring era stata respinta in un periodo in cui quest'ultimo era stato oggetto di una procedura di gara d'appalto, la Corte di Giustizia dichiara che la Commissione aveva erroneamente ritenuto, nel 2014, che la vendita degli attivi del Nürburgring alla società tedesca Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH, conclusasi a termine della procedura della gara di appalto, non implicasse la concessione di un aiuto di Stato, senza aver avviato il procedimento di indagine formale.

La Corte annulla, a tal riguardo, le sentenze del Tribunale dell'Unione europea del 19 giugno 2019¹, nelle quali il Tribunale aveva confermato tale valutazione della Commissione nonché la decisione della Commissione del 1° ottobre 2014². Quanto al resto, la Corte di Giustizia respinge le impugnazioni.

Il Nürburgring, situato nel Land tedesco della Renania-Palatinato (Germania), comprende un circuito per gare automobilistiche, un parco divertimenti, alberghi e ristoranti.

Tra il 2002 e il 2012, le imprese pubbliche proprietarie del Nürburgring (i «venditori») hanno beneficiato di aiuti, principalmente da parte del Land Renania-Palatinato. Nel corso del 2011, la Ja zum Nürburgring eV ha presentato alla Commissione una prima denuncia relativa a tali aiuti. Nel 2012, la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale riguardante gli aiuti in questione. Lo stesso anno, l'Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler (Tribunale circoscrizionale di Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germania) ha dichiarato l'insolvenza dei venditori ed è stato deciso di procedere alla vendita dei loro attivi. Una procedura di gara d'appalto è stata avviata e si è conclusa con la vendita di tali attivi alla Capricorn.

Nel 2013 e nel 2014, la Ja zum Nürburgring e la NeXovation hanno presentato altre denunce alla Commissione, con la motivazione che la procedura di gara d'appalto non era stata aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata e non aveva portato alla vendita degli attivi del Nürburgring a un prezzo di mercato.

Secondo loro, la Capricorn ha così percepito nuovi aiuti e ha assicurato la continuità delle attività economiche dei venditori, di modo che l'ordine di recupero degli aiuti percepiti dai venditori doveva estendersi alla Capricorn. La NeXovation sostiene che l'offerta della Capricorn era inferiore alla sua e che pertanto tale offerente era stato favorito. La Capricorn avrebbe quindi ricevuto un aiuto, corrispondente alla differenza tra il prezzo pagato e il prezzo di mercato.

¹ Sentenze del Tribunale del 19 giugno 2019, NeXovation/Commissione, [T-353/15](#), e Ja zum Nürburgring/Commissione, [T-373/15](#), v. anche il [CS n.77/19](#).

² Decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (GU 2016, L 34, pag. 1).

Nella sua decisione del 1° ottobre 2014, la Commissione ha constatato, in primo luogo, l'illegalità e l'incompatibilità con il mercato interno di talune misure di sostegno a favore dei venditori. Per contro, essa ha dichiarato che la Capricorn e le sue controllate non rispondevano di un eventuale recupero degli aiuti ai venditori (in prosieguo: la «prima decisione controversa»).

In secondo luogo, la Commissione ha stabilito che la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn non costituiva un aiuto di Stato (in prosieguo: la «seconda decisione controversa», la quale è stata adottata al termine della fase di esame preliminare degli aiuti e non di un procedimento d'indagine formale). La Commissione ha ritenuto, a tal riguardo, che la procedura di gara d'appalto fosse stata condotta in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, che tale procedura avesse portato a un prezzo di vendita conforme al mercato, e che non vi fosse continuità economica tra i venditori e la Capricorn.

Sia la Ja zum Nürburgring che la NeXovation hanno adito il Tribunale, il quale ha tuttavia respinto i loro ricorsi con le sentenze del 19 giugno 2019.

Con le sue sentenze odierne, la Corte di giustizia accoglie parzialmente le impugnazioni proposte dalla Ja zum Nürburgring e dalla NeXovation avverso le sentenze del Tribunale e le annulla nei limiti in cui esse confermano la seconda decisione controversa. Successivamente, giudicando nel merito, la Corte annulla la decisione stessa.

La Corte osserva a tal riguardo, tra l'altro, che uno dei fattori presi in considerazione ai fini della selezione dell'acquirente degli attivi del Nürburgring era la conferma del finanziamento della sua offerta. Si è ritenuto che solo due offerte disponessero di un finanziamento garantito, vale a dire l'offerta della Capricorn e quella di un altro offerente. Tuttavia, poiché sia l'importo del finanziamento garantito di cui disponeva tale altro offerente sia il prezzo di vendita che egli proponeva erano inferiori a quelli della Capricorn, l'offerta di quest'ultima è stata infine accolta.

Orbene, la Commissione ha erroneamente ritenuto che non vi fossero dubbi quanto al fatto che il finanziamento dell'offerta della Capricorn era assicurato dalla Deutsche Bank, come dichiarato anche dal Tribunale. La Corte rileva in particolare a tal riguardo che, contrariamente all'interpretazione data dalla Commissione e dal Tribunale, una lettera di detta banca del 10 marzo 2014 chiaramente non conteneva alcun impegno finanziario obbligatorio.

Tale errore è tale da rimettere in discussione il carattere non discriminatorio della procedura di gara d'appalto, in quanto essa sarebbe idonea a dimostrare che la Capricorn aveva beneficiato di un trattamento preferenziale e non ha visto la sua offerta esclusa, a differenza dell'offerta superiore della NeXovation, che era stata esclusa per mancanza di prova del finanziamento.

La Corte conclude che la valutazione della questione se la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn implicasse la concessione, a quest'ultima, di un aiuto incompatibile con il mercato interno sollevava taluni dubbi, i quali avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare il procedimento di indagine formale a tal riguardo.

La Corte respinge invece le impugnazioni nei limiti in cui esse riguardano la prima decisione controversa, relativa agli aiuti concessi ai venditori.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze ([C-647/19 P](#) e [C-665/19 P](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088

www.curia.europa.eu

Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106